

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2198)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, BARTOLOMEI e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1975

### Disciplina e tutela della ceramica artistica

#### *Premessa storica*

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i tipi ceramici che la genialità italiana ha valorizzato con l'apporto dell'arte, raffinati di natura popolare, stanno soprattutto il gruppo delle faenze e, in periodo tardo, dal Settecento in avanti, la porcellana e la terraglia.

Per l'ampiezza del fenomeno nel tempo e nello spazio, il gruppo delle faenze appare di gran lunga il più importante.

Nella struttura, la famiglia delle faenze si suddivide in tre grandi gruppi: le faenze verniciate, che sono una ceramica a pasta porosa, colorata, rivestita di un vetro che ne toglie la porosità. Benchè di antica origine e di nobile tradizione, questo gruppo è il più elementare ed il più povero, tanto da costituire la base del vasellame d'uso popolare di tutte le Regioni italiane, sino a qualche tempo fa.

Le faenze ingobbiate e verniciate che interpongono, fra la pasta della struttura e la vernice vitrea, una pellicola di argilla bianca

per ottenere un fondo che faccia emergere i colori della decorazione; quest'ultima si ottiene in due modi: o incidendo la pellicola di terra bianca sino a scoprire il colore rosso della pasta (graffito), generando in tal modo un disegno per contrasto, o dipingendo con pennello o colorando con macchiature policrome il fondo bianco.

Questo genere di faenza, più evoluto di mezzi della faenza verniciata, ha avuto espressioni d'arte di notevole rilievo sin dal secolo XIV almeno e, specie in alcune zone dell'Italia settentrionale e centrale, ha rappresentato nei secoli XV e XVI la caratteristica produzione.

Le faenze smaltate, altrimenti, benchè impropriamente, da noi più comunemente chiamate maioliche, che assolvono i compiti di fornire un fondo bianco e di togliere porosità alla pasta mediante un vetro opaco, lo smalto. È, questo, il genere più raffinato e costoso del gruppo delle faenze ed è anche quello che ha maggiormente attirato l'attenzione degli artisti-artigiani dal secolo XIII

ad oggi e che ha avuto maggiore diffusione in Italia ed all'estero, come testimoniano raccolte pubbliche e private d'Italia, d'Europa e d'America, ed i trattati scientifici e divulgativi che gli sono stati dedicati nelle varie lingue.

Molte Regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, hanno espresso manifestazioni maiolicare sovente caratterizzanti la zona, altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma e di ornamenti assorbiti rapidamente da zone e località confinanti e lontane. Il volume delle esportazioni delle botteghe faentine, ad esempio, ha addirittura condotto alla esportazione del nome della città che, dal secolo XVI in avanti, è stato adottato in varie zone dell'Italia, specie nel Meridione, ed in gran parte dei paesi d'Europa, per definire il prodotto ceramico lavorato alla maniera di quello che veniva da Faenza: faenza = *faience*.

La compattezza dei gruppi etnici ha fatto sì che, pur nell'evoluzione costante di gusti e di stili, si formassero famiglie e gruppi tipologici particolari e sino ad un certo livello differenziatori di un centro dall'altro, di una Regione dall'altra. Questo ha costituito il patrimonio regionale accumulato nei secoli, patrimonio al quale ogni località ed ogni zona mostra di essere particolarmente legata, tanto da riprenderlo e divulgarlo sia con intenti culturali sia puramente contemplativi, quale emblema del proprio passato.

L'interesse posto dagli amatori verso queste rievocazioni ha suscitato un lucroso commercio interno ed esterno ed ha dato origine ad una redditizia fonte di lavoro per numerosi complessi, soprattutto a carattere artigiano e piccolo industriale.

Ciò ha portato però anche all'inquinamento, al deterioramento delle tipologie caratteristiche e ad una confusione che non può che essere portatrice di danni notevoli al commercio di queste cose.

Infatti, l'incultura dell'acquirente grossista, aiutata dalla irriflessiva necessità di guadagno immediato del produttore, ha indotto a deformare i temi per semplificazione ed adeguamento al risicato compenso, ed a trasferirli da una originaria località di invenzione ad altra estranea che mostrava di ese-

guirla a condizioni più favorevoli, con conseguenze non sempre apprezzabili per il decoro del lavoro italiano.

Il caso si prospetta meno grave per la porcellana, ceramica a pasta bianca compatta, con o senza rivestimento. Avendo questa richiesto sin dalle origini in Europa — che risalgono soltanto a due secoli fa — attrezzature complesse, la lavorazione si è concentrata in pochi stabilimenti ben definiti — alcuni dei quali poi, nel tempo, cessati — e le invenzioni hanno raramente rappresentato una espressione corale. Ma anche per la porcellana temi pittorici e forme plastiche potrebbero prestarsi a speculazioni.

Così si dica per la terraglia, ceramica a pasta bianca porosa ricoperta di una vernice vitrea che rende funzionale il vasellame. Introdotta dall'Inghilterra in Europa soltanto nel corso del secolo XVIII, in Italia si è affermata nella seconda metà avanzata del secolo stesso e nel successivo. L'ispirazione a modelli inglesi, l'adozione di tecniche ornamentali meccaniche per ragioni economiche, sovente, l'acquisto di stampini *standard* internazionali, ha impedito alla terraglia italiana una forte caratterizzazione regionale e, qui, non sembrerebbe prospettarsi problema.

La bonifica tocca, quindi, la faenza, in particolare la maiolica, e, fors'anche, la faenza ingobbata, graffita o dipinta. In questo campo l'esportazione italiana gioca un ruolo sensibile ed il desiderio di una difesa per non attenuare il flusso importante ai fini valutari spinge a prospettare un ordinamento:

- 1) che difenda i tipi nella loro purezza originaria e ne impedisca la degradazione;
- 2) che definisca le zone d'origine e di produzione delle singole tipologie ad evitare invasione di campi ed una concorrenza che non può non andare a detrimento del prodotto;
- 3) che munisca le zone tipiche maggiormente attive oggi in Italia di un distintivo che contrassegni il proprio prodotto a garanzia di qualità per l'acquirente, a tutela da sleale concorrenza per il produttore.

La salvaguardia di questa arte antica quanto l'uomo è stata affermata in sede UNESCO

che ha raccomandato ai Governi di adottare i necessari provvedimenti atti a tutelare un patrimonio di fondamentale importanza per la creatura umana.

Con il disegno di legge proposto, conseguentemente, lo Stato italiano verrebbe a dare adempimento alle indicazioni dell'importante consesso internazionale.

#### *Esame degli articoli del disegno di legge.*

La ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti dell'artigianato artistico italiano che in alcune zone d'Italia ha raggiunto vertici tuttora ineguagliati nel mondo. Ne fanno fede le collezioni esistenti nei principali musei del mondo, nelle quali la ceramica italiana rappresenta tuttora motivo di eccezionale interesse per il visitatore e di studio per l'esperto. Non par dubbio che, pur nell'evolversi dei gusti, la ceramica d'arte abbia conservato intatto il fascino che esercitava nei secoli gloriosi in cui dalla ceramica di Faenza si faceva derivare in tutti gli Stati del mondo la espressione « faience », designando con tale termine la ceramica in senso lato.

Tale fascino è tramandato, in uno ad una complessa tecnologia di produzione, anche da appositi istituti d'arte dai quali ogni anno escono coloro che nei decenni e secoli futuri dovranno tramandare la tradizione delle antiche « botteghe » dalle quali uscirono, recandosi in tutto il mondo civile, artigiani sommi, veri artisti della ceramica.

Tale attività di bottega a livello artigianale nelle origini è divenuta, nel mutare delle situazioni e degli interessi, attività a livelli più cospicui, anche per il collaterale appoggio, come sopra accennato, degli istituti d'arte, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte era venuta a crearsi.

Riflessi rilevanti anche per il numero di addetti a tale produzione che ha raggiunto, oggi, entità assai ragguardevoli relativamente all'esportazione con dirette, positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale dei pagamenti.

Su tali premesse si basa il disegno di legge oggi presentato che vuole tutelare e, attraverso una razionale tutela, potenziare la produzione di ceramica d'arte in Italia.

Si tratta non solo di difendere un patrimonio culturale originale non secondo a nessuno, ma, altresì, di difendere e potenziare una produzione che, nel solco di gloriose tradizioni, rappresenta tuttora, in alcune località, elemento determinante sul piano socio-economico e potrà ancor più rappresentare in futuro anche elemento altamente positivo per l'equilibrio della nostra bilancia commerciale dei pagamenti.

In un momento come il presente, in cui gli aspetti negativi non possono essere sottovalutati, il politico, come l'operatore e l'esperto, non possono non essere pensosi per la tutela, che è anche incremento, di una produzione per taluni aspetti assolutamente originale come quella della ceramica d'arte.

Da notare che l'idea di questo disegno di legge ha seguito un *iter* che ne dimostra appieno la sua democraticità e scientificità. Nel corso del VII « Convegno internazionale sui problemi giuridici del turismo » organizzato dalla Scuola di perfezionamento amministrativo dell'Università di Bologna, in Romagna nel 1972, fu votata una mozione — non a caso datata da Faenza — che dava una prima individuazione del problema affermando:

« Il VII Convegno internazionale di studi per i problemi del turismo riunito nella Sala consiliare del comune di Faenza rivolge un vivo saluto e un alto plauso a tutti i maestri del fuoco di Faenza che onorano l'arte di questa città e dell'intera Nazione;

si compiace vivamente per la difesa delle tradizioni e degli stili della produzione ceramica faentina attuata attraverso un rigido esame ed il rilascio di un marchio che ne attesta la effettiva realizzazione da parte delle maestranze, dei maestri e degli artigiani di Faenza noti in tutto il mondo;

individua l'esigenza di tutelare con opportuni strumenti giuridici e legislativi, la produzione di stili tradizionali di Faenza

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali il "garofano", il "foglia di vite", eccetera;

suggerisce di affrontare lo studio di una specifica iniziativa tendente a tutelare compiutamente le dette produzioni per sottrarle a possibili manipolazioni che ne provocherebbero lo scadimento ed un danno deciso per l'arte di cui Faenza è nota nel mondo a scapito anche dell'attività turistica della zona e della Nazione tutta ».

L'idea venne in seguito sviluppata ed alla VIII edizione del Convegno furono sottoposti agli studiosi ed ai rappresentanti delle tradizionali zone ceramiche italiane — espressamente invitati — due studi di progetti con i quali venivano affrontati i problemi specificatamente operativi della auspicata nuova disciplina.

Con il *primo* si prevedeva di disciplinare la materia a mezzo di una legge delega che affidasse al Governo di stabilire, con decreto legislativo, le ulteriori modalità per procedere il più sollecitamente possibile alla tutela che il Parlamento non potrà non ritenere indispensabile, tenuti presenti gli elementi posti in risalto nella presente relazione.

Con il *secondo* studio si proponeva una legge attuativa in grado di essere immediatamente operante stante la riconosciuta esigenza di non perdere ulteriore prezioso tempo per regolamentare la materia.

È stata questa seconda ipotesi che il Convegno ha espressamente prescelto dopo autorevoli interventi di insigni giuristi che hanno lavorato in stretta intesa con i « maestri del fuoco » convenuti da ogni parte d'Italia.

La proposta disciplina ha tenuto conto di alcune realizzazioni che in questi ultimi anni si sono efficacemente inserite nel contesto operativo di altre attività produttive apportandovi un provvido, qualificante apporto.

In particolare è stata tenuta presente la disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini che, identificando le zone classiche di produzione, le qualità dei vitigni, il loro sistema di impianto, le rese massime, caratteristiche organolettiche del prodotto, attua sì una rigida ed onerosa disciplina a carico del produttore che viene peraltro ri-

cambiata dal sollievo di sleali comportamenti e da una chiarezza benefica al produttore ed al beneficiario (consumatore) del prodotto stesso.

Rilevante il fatto — soprattutto — che viene ricercata la autodisciplina dei produttori conseguibile con la creazione di consorzi volontari e conseguente formazione, da parte degli stessi, di progetti di disciplinari indicanti le motivazioni storiche, culturali, artistiche e tecniche giustificanti la richiesta tutela e le caratteristiche dei prodotti beneficianti della tutela stessa.

Gli articoli dall'1 al 7 identificano i fatti suddetti e ne articolano la concreta attuazione.

Con gli articoli dall'8 al 10 viene disciplinato l'altro elemento veramente qualificante rappresentato dal marchio di distinzione che dovrà essere assegnato in base a particolare procedura di carattere garantista. Si potrà fregiare del marchio di distinzione solo quell'artigiano (piace ai proponenti il termine storico anche di « artigiano di bottega ceramica ») che sarà considerato, per preparazione e serietà dimostrate, degno di entrare nel novero degli autentici « artigiani di bottega ceramica ».

Il Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte sarà il vero protagonista della nuova impostazione che caratterizzerà beneficamente l'avvenire ceramico italiano. Esso rappresenterà un « Senato » che vaglierà le richieste delle varie zone e — con l'autorità e competenza dei suoi membri, per i quali è prevista una specifica preparazione — disciplinerà finalmente un settore che, a differenza di tanti altri, non ha ancora beneficiato di una sua necessaria e specifica disciplina.

Le rappresentanze nel Comitato sono state previste per farne veramente un organismo « nazionale » ed a ciò si perviene con la presenza dei designati ministeriali, con quelli delle Regioni, delle rappresentanze delle categorie ed di quelle dei Consorzi stessi.

Particolare rilevanza va sottolineata per la presenza dell'ENAPI cui si ritiene debbano essere affidati compiti di rilievo, sia per rispetto ai suoi fini istituzionali che in ogget-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivo riconoscimento di una modernità operativa dell'Organismo che lo fanno ritenere idoneo all'affidamento degli incarichi previsti.

*Aspetto economico.*

Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia — secondo esperti di mercato — ne fa ascendere il valore a 80-100 miliardi.

Si stima che circa i due terzi di questa produzione sia acquistata da turisti stranieri di passaggio ed in parte esportata dai produttori stessi.

Se si fa riferimento ai dati fondamentali degli ultimi anni per il commercio con l'estero è importante mettere in evidenza che i dati suddetti, mentre indicano un *net-export* negativo per il settore « uso domestico » sono invece nettamente positivi per il settore « fantasia ».

Da ciò si può arguire che da una più intelligente, preparata e « controllata » produzione italiana può e deve attendersi una migliore impostazione della programmazione commerciale, specie nei confronti con l'estero, con benefici effetti per tutte le zone di antica tradizione che vedranno esaltata la loro produzione dalla tutela offerta dalla legge che si propone.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono considerate ceramiche artistiche, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte dalle botteghe d'arte facenti parte dei consorzi volontari di cui all'articolo 2 ed iscritte nel registro di cui all'articolo 12.

### Art. 2.

Consorzi volontari possono essere costituiti da almeno 3 produttori di ceramiche, su iniziativa di privati od associazioni, o su proposta della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nelle zone in cui vengono prodotte ceramiche secondo antica tradizione e con tecniche e stili radicati, divenuti patrimonio delle zone stesse.

### Art. 3.

I consorzi volontari, di cui all'articolo precedente, sono riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

cui, dagli interessati, deve essere rivolta apposita domanda.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati — insieme all'atto costitutivo ed allo statuto — il disciplinare di produzione delle ceramiche prodotte ed il disegno del marchio proposto, di cui all'articolo 9.

Il disciplinare deve indicare le caratteristiche d'arte e merceologiche delle ceramiche e la delimitazione della zona di produzione.

#### Art. 4.

Il riconoscimento del consorzio, l'approvazione del disciplinare e del marchio avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle ceramiche artistiche di cui all'articolo 11.

#### Art. 5.

La vigilanza sui consorzi di cui agli articoli precedenti viene esercitata dal Comitato di cui all'articolo 11.

#### Art. 6.

I consorzi promuovono la produzione e vendita delle ceramiche, secondo le norme statutarie, da parte delle botteghe associate, nonchè esercitano il controllo di cui all'articolo 7. I consorzi devono garantire un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, avere particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci ed i loro statuti, approvati con il decreto di riconoscimento di cui all'articolo 4, consentire l'ammissione di soci, singoli od associazioni, produttori di ceramiche. Sulle domande di associazione al consorzio decide l'assemblea del consorzio. Avverso il diniego di associazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Comitato nazionale.

#### Art. 7.

I consorzi esplicano, con loro funzionari, il controllo sull'attività di produzione e com-

mercio da parte delle botteghe associate al consorzio.

I funzionari del consorzio, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

#### Art. 8.

Ogni consorzio ha un marchio che deve essere depositato unitamente alla domanda di riconoscimento del consorzio e che viene approvato con il decreto di riconoscimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 9.

Hanno diritto di fregiarsi del marchio di cui all'articolo precedente le botteghe associate al consorzio ed iscritte nel registro di cui all'articolo 12.

#### Art. 10.

Coloro che useranno il marchio illegittimamente saranno puniti con l'arresto sino ad anni 2 e con l'ammenda sino a lire 10 milioni.

I consorzi potranno costituirsi parte civile nei giudizi di cui sopra.

#### Art. 11.

Il Comitato nazionale per la tutela delle ceramiche artistiche è così composto:

2 membri designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2 membri designati dal Ministro della pubblica istruzione;

1 membro designato dal Ministro del commercio con l'estero;

1 membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

2 membri designati dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

1 membro designato da ogni Regione;

5 membri designati dai consorzi in base a norme da stabilire dal regolamento;

5 membri di associazioni di categoria a carattere nazionale, maggiormente rappresentative, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri del Comitato saranno scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato medesimo.

I compiti di segreteria saranno affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'ENAPI.

Le spese di funzionamento del Comitato graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato nazionale esercita le funzioni di cui agli articoli 4 e 5 ed è nominato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella sua prima composizione il Comitato nazionale può funzionare anche senza i rappresentanti dei consorzi, purchè sia stato nominato almeno il 50 per cento dei suoi membri.

Il Comitato avrà sede presso l'ENAPI, con facoltà di prescegliersi sedi amministrative non comportanti comunque oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 12.

Il Registro delle botteghe produttrici di ceramiche artistiche di ogni provincia è tenuto presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente.

Le botteghe di ceramiche artistiche vengono iscritte sul Registro su designazione del Consorzio a cui sono associate.

#### Art. 13.

Il regolamento di esecuzione — elaborato dal Comitato nazionale di cui all'articolo 11 — sarà emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 6 mesi dall'insediamento del Comitato.